

in corso per aver usufruito della proroga prevista per legge (sulla durata degli arbitrati vedi il successivo paragrafo), l'esiguità del numero dei lodi depositati potrebbe far ritenere che per non tutti i procedimenti svolti e definiti al di fuori della Camera arbitrale sia stato rispettato il disposto dell'art. 5, comma 16-*sexies*, della legge n. 80, attraverso il deposito dei lodi e il relativo versamento della quota previsto per legge.

Se così fosse, si sarebbe verificata un'elusione del disposto normativo con conseguenti, al momento non quantificabili ma certamente non irrilevanti, danni erariali.

c) La durata degli arbitrati

Tabella 6.6 - Arbitrati amministrati

Arbitrati conclusi entro i 180 giorni:		11
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	14	
Arbitrati conclusi oltre 360 giorni	18	32

Tabella 6.7 - Arbitrati liberi⁴

Arbitrati conclusi entro i 180 giorni:		14
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	23	
Arbitrati conclusi oltre 360 giorni	8	31

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario dei 180 giorni previsti per la pronuncia del lodo; è invece generalizzata la prassi di prorogare il termine, sulla base dell'art. 820 c.p.c. che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, in modo più esteso e senza limitazioni, in caso di consenso congiunto delle parti.⁵

⁴ Si deve considerare che, negli arbitrati liberi, il termine di 180 giorni per la pronuncia del lodo decorre dall'ultima accettazione della nomina. Poiché tale dato non sempre si evince dal lodo, ai fini del computo della durata del giudizio arbitrale, si è tenuto conto della data di costituzione del Collegio. Conseguentemente ai tempi di durata degli arbitrati liberi devono essere imputati, in media, alcuni giorni ulteriori.

⁵ La disciplina dei termini è stata modificata nel nuovo testo dell'art. 820 c.p.c. (v. d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Ciò impone una riflessione sulle finalità di accelerazione e snellezza dei tempi che dovrebbero costituire una delle principali giustificazioni del ricorso alla giustizia arbitrale.

Il fenomeno della dilatazione dei tempi per la pronuncia del lodo, riguarda in generale sia gli arbitrati amministrati che quelli liberi, anche se per questi ultimi c'è una maggiore tendenza a concludersi entro l'anno, usufruendo quindi di una sola proroga nei termini di legge. Non mancano tuttavia casi in cui si raggiungono tempi di durata superiori a 500 giorni (v. R.L. 62/05; R.L. 71/05; R.L. 73/05).

Gli arbitrati amministrati tendono invece ad avere una durata media più estesa, in alcuni casi superiore a 700 giorni (v. R.G.A. 131/02; R.G.A. 172/02; R.G.A. 8/03; R.G.A. 68/03).

Altri procedimenti hanno avuto una durata media di 400 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo (v. R.G.A. 90/03; R.G.A. 91/03; R.G.A. 92/03). Per non parlare poi di alcuni giudizi arbitrali - durati rispettivamente 810 giorni (R.G.A. 16/01) e 940 giorni (R.G.A. 145/02) - conclusisi con pronunce limitate alle questioni di rito, culminate con la declinatoria della competenza a decidere, senza quindi alcuna decisione da parte del Collegio arbitrale nel merito della controversia.

I dati che precedono sono significativi di una qualche difficoltà della giustizia arbitrale nel corrispondere alle esigenze di celerità ed efficacia, che costituiscono una delle ragioni giustificative del ricorso alla giustizia arbitrale.

E' difficile dire in quale misura la sottovalutazione, da parte del legislatore, della esigenza di una regia unitaria efficace nel campo delle controversie relative alla realizzazione dei lavori pubblici, abbia concorso a determinare le carenze segnalate.

Per quanto le compete, la Camera arbitrale ha considerato che potrebbero non essere estranee all'eccessiva durata dei giudizi incardinati presso di essa, eventuali manchevolezze dei Presidenti estratti nell'Albo degli arbitri

Al riguardo può incidentalmente osservarsi che la legge prevede per l'iscrizione all'albo soltanto il rispetto di requisiti formali, senza alcun

effettivo potere di selezione a seguito della valutazione di minimi di professionalità.

Per ovviare a tali inconvenienti, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, il Consiglio della Camera arbitrale ha posto allo studio, al termine del 2005, la determinazione di nuovi criteri per la scelta del terzo arbitro, ponendo in maggiore risalto l'evidenziazione della professionalità posseduta nel campo dei lavori pubblici e tenendo conto della valorizzazione dell'autonomia privata operata dal legislatore nel settore della giustizia arbitrale.

d) Tipologia del contenzioso⁶

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti "amministrati" svolti e conclusi nel corso del 2005⁷, nonché dall'esame dei lodi "liberi" (n. 45) depositati presso la Camera arbitrale, sono le seguenti.

Iniziativa: va confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell'impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante. In alcuni casi il giudizio arbitrale è stato attivato da Consorzi.

Le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 20, pari al 22 %); b) Provveditorati alle opere pubbliche (n. 7, pari all'8%); c) Regioni e Province (n. 6, pari al 7%); d) Amministrazioni dello Stato (n. 4, pari al 4%); e) ASL (n. 6, pari al 7%); f) ANAS (n. 36, di cui 35 in arbitrati "liberi", pari al 40%); g) altri soggetti (IACP, Consorzi, Autorità portuali) (n. 11 pari al 12%);

⁶ E' sembrato opportuno trattare congiuntamente sia gli arbitrati amministrati che gli arbitrati liberi. I dati disponibili relativamente a questi ultimi arbitrati, come avvertito in precedenza, non hanno carattere di certezza, non avendo la Camera arbitrale poteri di accertamento in ordine al rispetto della norma che impone il deposito dei lodi presso la Camera stessa.

⁷ Sono presi a riferimento i procedimenti amministrati definiti, con lodo, nel 2005 per i quali il Consiglio della Camera arbitrale ha adottato, nel corso dello stesso anno, la determinazione del compenso nonché gli arbitrati i cui lodi sono stati depositati alla fine del 2004, ma la cui determinazione del compenso è avvenuta nel corso dell'anno di riferimento 2005. In totale i procedimenti amministrati presi in esame sono 45, al pari di quelli "liberi" depositati presso la Camera arbitrale.

Oggetto: quasi sempre la controversia ha per oggetto la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore per illegittime o ingiustificate sospensioni dei lavori disposte dall'amministrazione committente o per tardiva consegna delle aree di cantiere, con prolungamento del rapporto d'appalto; in questo schema rientra anche la richiesta di maggiori spese, oneri e danni per difetti o carenze progettuali, con conseguente necessità di perizie di variante; in alcuni casi l'oggetto del contendere riguarda il riconoscimento di pagamenti spettanti all'impresa per lavori eseguiti parzialmente e per i quali è poi intervenuto l'annullamento della gara;

Difesa dell'Amministrazione intimata: la stazione appaltante risponde, generalmente ma non sempre, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale. In particolare nei 90 arbitrati presi in esame, le amministrazioni intime hanno presentato: a) in n. 33 arbitrati, solo atto di resistenza e/o declinatoria; b) in n. 34 arbitrati, atto di resistenza più domanda riconvenzionale; c) in n. 23 arbitrati, non hanno presentato alcun atto di difesa (ciò si è verificato per le Amministrazioni dello Stato e l'ANAS);

Natura delle controversie: risulta ancora caratterizzata da problematiche giuridiche in misura del tutto prevalente rispetto alle problematiche tecniche;

Quanto al **contenuto** dei lodi depositati si forniscono i seguenti dati:

- in 5 casi non è stata emessa pronuncia nel merito, per declaratoria di incompetenza del Collegio Arbitrale a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003 o per altre questioni pregiudiziali;
- in 1 caso (arbitrato amministrato) è stata dichiarata la invalidità della nomina del terzo arbitro per effetto della sentenza del Consiglio di Stato ed il Presidente nominato dalla Camera arbitrale è stato sostituito;
- quanto alle pronunce di merito, in 49 casi il Collegio ha trattato anche questioni di rito relative principalmente ai profili di competenza del Collegio stesso.

Istanze di ricusazione: non si è verificata nessuna ipotesi di ricusazione del terzo arbitro;

Sospensioni: solo 1 procedimento (R.G.A 14/04) è stato sospeso, ai sensi dell'art. 819 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio incidentale esperito dinanzi al Tribunale ordinario per querela di falso su documenti contabili prodotti dall'impresa;

Valore delle controversie: il valore delle controversie, quale è dato desumere dalle domande di arbitrato e dalle (eventuali) riconvenzionali, è oscillato, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**, da un minimo di € 48.805,18 a un massimo di € 48.545.256,0, per un valore medio delle controversie pari a € 5.839.267,28.

Negli **arbitrati "liberi"**, il valore della controversia, desunto dalla dichiarazione resa in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota, è oscillato da un minimo di € 190.721,53 a un massimo di € 140.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 16.957.658,02.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del valore delle controversie, sulla base degli scaglioni indicati nella Tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000.

Tabella 6.8 - Valore delle controversie

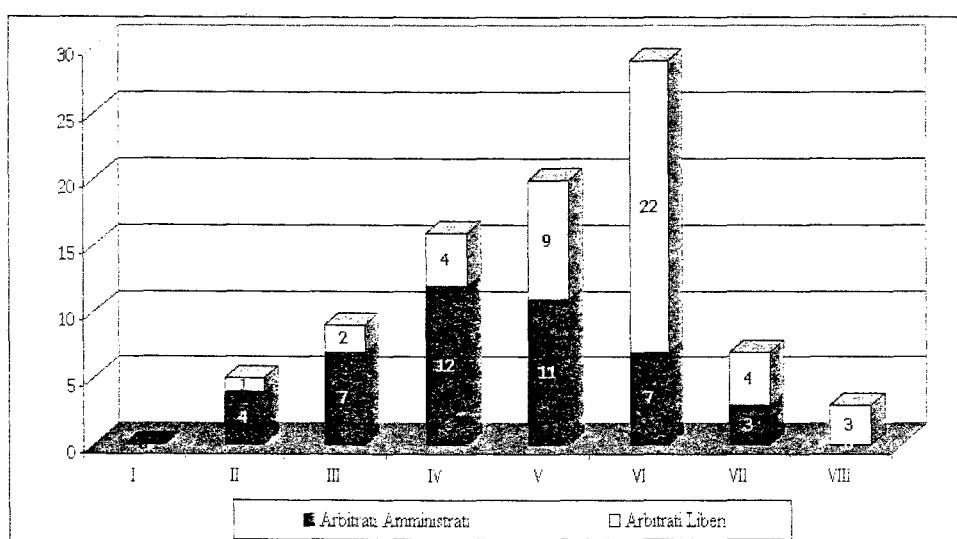
Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 103.291,38)	1	0
II scaglione (da € 103.291,38 e € 258.228,45)	4	1
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	7	2
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	12	4
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	11	9
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	7	22
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	3	4
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	0	3

Dai dati riportati nella tabella, e dal confronto tra il valore medio delle controversie negli arbitrati amministrati e in quelli liberi (vedi sopra), emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli scaglioni VI, VII, VIII di cui alla Tariffa) sono tendenzialmente sottratte alla competenza

della Camera arbitrale e, conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure.

Ciò è rappresentato in termini di maggiore immediatezza nella figura 6.1.

Figura 6.1 - Valore delle controversie



Soccombenza: le amministrazioni risultano soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che "liberi".

In particolare, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**⁸: in 33 casi il Collegio ha accolto, in modo parziale, le domande avanzate dall'impresa (accogliendo in un caso la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione resistente); in 2 giudizi il Collegio ha respinto le domande dell'impresa, condannando in un caso l'impresa al pagamento di somme a favore dell'amministrazione; in 1 caso il Collegio ha accolto tutti i quesiti dell'impresa.

In totale, dal contenzioso arbitrale è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 32.896.487,93, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio. Peraltro, si è verificato che, anche nei (pochi) casi in cui la

⁸ Ai fini del calcolo della soccombenza, si deve tener conto che dei 45 procedimenti amministrati esaminati, n. 4 si sono conclusi con pronunce su questioni pregiudiziali; n. 5 con accordi transattivi tra le parti fatti propri nei rispettivi lodi. Quindi gli arbitrati effettivi sui quali è stata calcolata la soccombenza sono 36. Per quanto riguarda invece gli arbitrati "liberi", i 45 procedimenti esaminati si sono tutti conclusi con pronunce nel merito, ad eccezione di un solo arbitrato terminato con una pronuncia sul rito (R.L. 59/05).

stazione appaltante è risultata non soccombente o vittoriosa, l'amministrazione si è vista poi condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio e delle spese legali nella misura del 50% (v. R.G.A. 86/03; R.G.A. 3/04); in altri casi (v. R.G.A. 4/05), pur avendo il Collegio accolto solo parzialmente le domande proposte dall'impresa, l'amministrazione è stata condannata al 100% delle spese.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento delle spese per i giudizi arbitrali, è risultata pari al 59,60%.

Per quanto riguarda gli **arbitrati "liberi"**: in tutti i 45 giudizi i cui lodi sono stati depositati presso la Camera arbitrale, le stazioni appaltanti sono risultate, in tutto o in parte, soccombenti. In particolare, in 42 casi il Collegio ha accolto in modo parziale le domande proposte dall'impresa (in 2 casi la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione resistente è stata accolta parzialmente); in 3 casi l'accoglimento dei quesiti è stato pressoché totale.

Complessivamente, dal contenzioso arbitrale è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 143.869.799,06, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio. La condanna per il pagamento delle spese di funzionamento del Collegio (v. cap. 3, par. a), b) e c)) e delle spese legali è risultata, generalmente, per 1/3 a carico dell'impresa e per 2/3 a carico della stazione appaltante.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento delle spese per i giudizi arbitrali, è risultata pari al 64,44%. Dai dati sopra riportati risulta, dunque, che il costo delle spese connesse al funzionamento dei giudizi arbitrali finisce per essere addossato in misura preponderante alle stazioni appaltanti, e quindi alle pubbliche amministrazioni, già gravate dalle condanne nel merito dei giudizi arbitrali.

Di ciò occorre tener conto nel valutare l'ingiustificato aggravio dei costi che, nella gestione della spesa pubblica, potrebbe derivare dalle eccessive autoliquidazioni, negli arbitrati c.d. "liberi", dei compensi spettanti ai collegi giudicanti, nonché dagli oneri relativi alle consulenze tecniche (in proposito, cfr. par. a) e b) del cap. 3).

3. I costi degli arbitrati

a) *Compensi agli arbitri*⁹

Come si è avuto modo di ricordare, l'art. 32, comma 2 della legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005, ha esteso agli arbitrati "liberi" l'obbligo di applicare la tariffa allegata al regolamento n. 398/2000.

La misura dei compensi liquidabili in base alla menzionata tariffa spazia, per ciascuna classe di valore, tra un ampio ventaglio di possibilità, essendo compresa tra un importo minimo e un importo massimo il cui divario è abbastanza rilevante, più una percentuale da calcolare sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione.

Lo stesso regolamento consente poi di incrementare fino al doppio (e quindi fino al 100%) i compensi massimi riportati nella tariffa, motivando l'eventuale incremento in relazione *alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto*".

L'applicazione di tali criteri è stata tutt'altro che uniforme negli arbitrati sottoposti ad esame, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni effettuate da un organo terzo, quale è la Camera arbitrale, rispetto alle autoliquidazioni fatte dai collegi arbitrali.

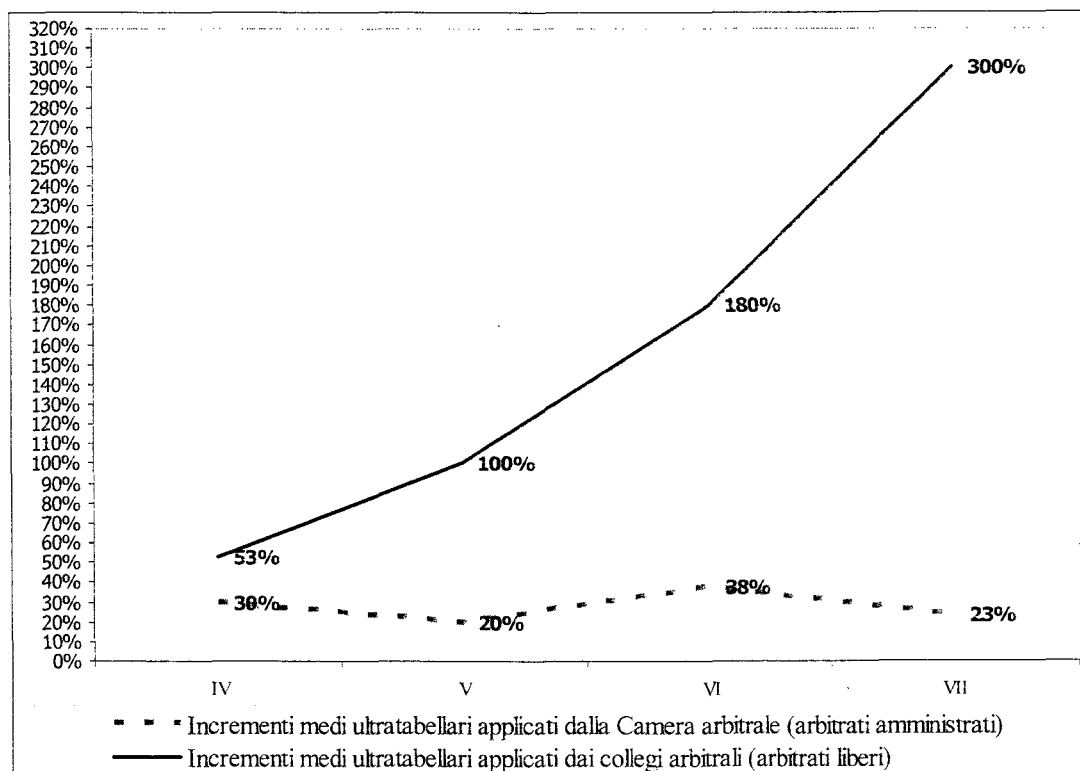
Si riportano di seguito due tabelle in cui sono rappresentati, in relazione agli scaglioni più significativi, i compensi medi liquidati dalla Camera arbitrale e quelli autoliquidati dai collegi arbitrali, nonché l'andamento delle percentuali di incremento ultratabellare.

⁹ I dati relativi alle liquidazioni effettuate dai collegi arbitrali c.d. "liberi", sono desunti dalle ordinanze di liquidazione che la Camera arbitrale ha richiesto alle parti nell'ambito della sua attività istituzionale di rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso arbitrale. I dati pervenuti non sono tuttavia completi, tenuto conto che non tutte le richieste fatte dalla Camera arbitrale (in relazione ai 45 arbitrati liberi, i cui lodi sono stati depositati presso di essa) sono state evase e che, non sempre, i dati forniti sono intelligibili, avendo la parte (o le parti) trasmesso soltanto le ordinanze parziali di liquidazione, senza il saldo, ovvero senza indicazione della ripartizione delle somme tra arbitri, segretario e C.T.U.

Tabelia 6.9 - Compensi liquidati dalla Camera arbitrale e autoliquidati dai collegi

Valore della controversia	Tariffa	Arbitrati presso la Camera arbitrale	Arbitrati liberi	Arbitrati presso la Camera arbitrale	Arbitrati liberi
Scaglioni	Minimo e massimo compense	Compenso medio	Compenso medio	Incremento ultratabelle	Incremento ultratabelle
IV scaglione (da 16.456,90 a 582.284,49 €)	da € 30.987,41 a € 51.645,69	€ 67.725,51	€ 79.000,00	30%	53%
V scaglione (da 582.284,49 a 5.164.568,99 €)	da € 46.481,12 a € 77.468,53	€ 93.434,81	€ 155.000,00	20%	100%
VI scaglione (da 5.164.568,99 a 25.822.844,95 €)	da € 61.974,83 a € 103.291,38	€ 142.384,78	€ 289.857,14	38%	180%
VII scaglione (da 25.822.844,95 a 51.646.689,91 €)	da € 92.962,24 a € 154.937,07	€ 190.089,15	€ 616.666,66	23%	300%

Figura 6.2 - Andamento degli incrementi ultratabelle



La Camera arbitrale, ai fini della determinazione del compenso, ha verificato - in stretta aderenza alle disposizioni normative - la complessità del lodo, tenuto conto del numero e della rilevanza tecnico-giuridica delle questioni affrontate, nonché del numero di udienze svolte e, laddove ha rilevato che la trattazione della controversia ha comportato un certo grado di complessità, ha applicato il massimo tabellare più un incremento percentuale, mai superiore al 60% del compenso massimo.

Nelle autoliquidazioni, invece, i collegi arbitrali hanno applicato “fisiologicamente” l’incremento ultratabellare, aumentando il compenso massimo fino al 100% o superando, in violazione della tabella, tale limite percentuale, talvolta in modo ingente.

Si è così trasformata in evenienza ordinaria - applicando, per di più, indiscriminatamente la misura massima - quella “particolare complessità delle questioni trattate” (tenuto anche conto delle specifiche “competenze utilizzate” e “dell’effettivo lavoro svolto”), cui la tariffa attribuisce carattere di eccezione.

In particolare, sulla base delle ordinanze di liquidazione pervenute in modo completo, è risultato che:

- in n. 4 arbitrati, i compensi autoliquidati dai collegi sono rimasti all’interno dello scaglione senza usufruire di incremento ultratabellare (v. R.L. 59/05; R.L. 60/05; R.L. 77/05; R.L. 86/05);
- in n. 12 arbitrati, i compensi autoliquidati sono stati incrementati entro il limite del 100% previsto dalla tabella (di questi, alcuni hanno avuto un incremento medio superiore al 70%: v. R.L. 19/05; R.L. 74/05; R.L. 51/05; R.L. 18/05; altri un incremento superiore al 90%: v. R.L. 43/05; R.L. 70/05; altri ancora un incremento pari al 100%: v. R.L. 23/05; R.L. 28/05; R.L. 84/05);
- in n. 19 arbitrati, i compensi autoliquidati hanno beneficiato di un incremento oltre il 100% previsto dalla tabella: in alcuni casi i compensi sono stati raddoppiati più un ulteriore incremento del 60% (v. R.L. 71/05; R.L. 76/05; R.L. 81/05; R.L. 85/05) o del 95% (v. R.L. 75/05); in altri casi il compenso è stato pressoché triplicato (v. R.L. 27/05);

- si segnalano infine 3 arbitrati (R.L. 34/05; R.L. 48/05; R.L. 73/05), in cui la cifra dei compensi autoliquidati è altissima con incrementi del tutto svincolati dalle previsioni regolamentari, che pur dovrebbero costituire un limite inderogabile, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 80 del 2005.

In uno di questi (R.L. 34/05), rientrante nell'ultimo scaglione della tariffa che prevede un compenso massimo di € 258.228,45, il Collegio si è autoliquidato un compenso pari a € 900.000,00. In relazione a tale ordinanza, è stato presentato ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 814 c.p.c. che, in sede di liquidazione giudiziale, ha ridotto il compenso degli arbitri da € 900.000,00 a € 553.000,00¹⁰. Inoltre, in ordine allo stesso arbitrato, uno degli arbitri, dissenziente, ha presentato un esposto alla Camera arbitrale, denunciando irregolarità nell'adozione del lodo e la "stratosfericità" degli onorari richiesti dagli altri arbitri. In un altro arbitrato (R.L. 73/05), rientrante nel VII scaglione, il compenso autoliquidato dal Collegio è risultato pari a € 900.000,00, senza che la stazione appaltante abbia avuto nulla da rilevare¹¹.

I dati sopra riportati meritano un'attenzione del tutto particolare qualora si consideri che le spese sostenute per l'arbitrato gravano in una percentuale superiore al 60 per cento sulle amministrazioni, quasi sempre soccombenti in giudizio (v. cap. 2, par. d), e che la generalizzata acquiescenza delle Amministrazioni a fronte di compensi non rispettosi della tabella da applicare, determina una ipotesi di danno erariale.

¹⁰ Nell'ordinanza di liquidazione giudiziale, inviata alla Camera arbitrale dall'impresa, si legge quanto segue: "le questioni trattate nel lodo non furono particolarmente complesse sotto il profilo giuridico mentre il superamento dei problemi tecnici, in un lodo di 230 pagine di cui ben 146 dedicate all'esposizione della vicenda e all'esame delle rispettive posizioni, fu notevolmente agevolato dalla consulenza tecnica"; ed ancora "basta scorrere il lodo per rendersi conto della sua portata non eccezionalmente complessa né di particolare importanza giuridica". Sulla base di ciò, il Presidente del tribunale ha ritenuto congruo liquidare un onorario base del 7° scaglione, aggiungendo l'1% della differenza nonché lo 0,50 senza ulteriori aumenti.

¹¹ E' da rilevare ancora che nell'arbitrato R.L. 48/05, si è riscontrata una difformità tra l'ordinanza di liquidazione inviata alla Camera arbitrale dall'impresa, in cui il compenso dichiarato risultava pari a € 805.000,00 (comprensivo anche delle spese per il segretario), e l'ordinanza di liquidazione trasmessa dalla stazione appaltante, in cui veniva dichiarato invece un compenso pari a € 605.000,00.

Non è da escludere che sull'orientamento dei collegi giudicanti abbia influito la considerazione che il corrispettivo dovuto agli arbitri in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398, non ha subito alcun incremento pur essendo ormai trascorsi cinque anni dalla sua emanazione. Questo aspetto può assumere rilievo, come giustificazione di mero fatto, tenuto anche conto che le tariffe applicate, prima della legge n. 80, negli arbitrati c.d. "liberi" erano quelle degli avvocati, le quali avevano invece avuto un adeguamento.

b) Compensi ai C.T.U.

Per quanto riguarda le liquidazioni dei C.T.U. negli **arbitrati amministrati**, è da segnalare, in primo luogo, una prassi non molta diffusa, ma significativa (v. R.G.A. 143/02; R.G.A. 78/03; R.G.A. 20/04 e R.G.A. 21/04), costituita dalla mancata presentazione alla Camera arbitrale della richiesta di liquidazione dei compensi, in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.M. n. 398/2000, il quale attribuisce alla sola Camera arbitrale la competenza alla "liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319" (ora D.P.R. n. 115/2002).

Il tempo trascorso dal deposito del lodo, fa ritenere che dette omissioni abbiano carattere di definitività.

Ciò induce a talune riflessioni sulla scarsa attenzione che i collegi giudicanti dedicano al rispetto del cit. D.P.R. n. 115, il quale disciplina in termini cogenti, i criteri per la determinazione dei compensi agli ausiliari del giudice.

Se si esclude, infatti, che le parti abbiano provveduto direttamente e autonomamente a liquidare le spese dei C.T.U. (ciò che, oltre che illegittimo, sarebbe stato contrario ai loro interessi), non resta che ritenere che gli acconti disposti dal Collegio e corrisposti ai periti siano stati talmente elevati, rispetto all'ammontare del corrispettivo prevedibile in base ai criteri indicati dalla legge, da non rendere più conveniente la richiesta di liquidazione del saldo, atteso il rischio di dover restituire la parte di acconto eccedente la corretta applicazione del compenso.

Da ciò la determinazione di un pregiudizio patrimoniale a carico delle parti, le quali si trovano nella pratica impossibilità di reagire, non essendo legittimate a determinare autonomamente l'ammontare dei compensi.

Gli importi dei compensi liquidati ai C.T.U. dalla Camera arbitrale, hanno oscillato tra un minimo di € 6.000,00 (comprensivo del rimborso delle spese) ed un massimo di € 28.364,98 (comprensivo anche delle spese per un ausiliario), facendo registrare un valore medio di € 14.783,10.

Per quanto riguarda gli **arbitrati liberi**, non è possibile fornire indicazioni di carattere generale, perché è raro poter trarre dai lodi (o dalle ordinanze di liquidazione dei collegi, laddove pervenute) il dato relativo al compenso liquidato ai C.T.U.

Ove ciò è stato possibile, gli importi liquidati ai periti sono risultati di molto superiori al massimo degli onorari previsti nel cit. D.P.R. n. 115.

In particolare, sulla base ai dati disponibili, le liquidazioni per le spese di consulenza tecnica sono risultate, in media, pari a circa € 60.000,00 (v. R.L. 84/05; R.L. 46/05; R.L. 20/05; R.L. 73/05; R.L. 76/05; R.L. 82/05); in alcuni casi le somme liquidate ai periti hanno raggiunto la misura di € 100.000,00 (R.L. 22/05) e di € 150.000,00 (R.L. 34/05; R.L. 48/05).

Se si confrontano tali dati con le liquidazioni dei C.T.U. disposte dalla Camera arbitrale nel 2005, e pur tenendo conto del maggior valore degli arbitrati "liberi", si deduce un più rigoroso controllo della spesa, negli arbitrati amministrati, anche per quanto riguarda la consulenza tecnica ed un conseguente minore aggravio di spesa a carico delle parti.

E' infine da segnalare che non è estraneo, sia nell'arbitrato amministrato che nell'arbitrato libero, il ricorso nelle consulenze tecniche all'avvalimento di ausiliari, con conseguente ulteriore aumento della relativa spesa sostenuta dalle parti.

In ordine alle conseguenze negative che tutto ciò comporta sulle finanze delle stazioni appaltanti, vedi le considerazioni svolte nel cap. 2 par. d).

c) *Le altre spese di funzionamento dei collegi arbitrali*

Un elemento fisso del costo di funzionamento dei collegi, quanto meno per gli arbitrati amministrati¹², è rappresentato dalle spese per il segretario del collegio.

Nei procedimenti presso la Camera arbitrale, il compenso per il segretario, a differenza dell'onorario per gli arbitri, non è correlato al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, ma ha un costo fisso pari a € 2.500,00 lorde (per gli arbitrati che si svolgono nella sede di Roma) e a € 2.800,00 lorde (per gli arbitrati fuori sede).

Negli arbitrati liberi, invece, il compenso per il segretario, ove nominato, varia notevolmente da Collegio a Collegio, con una incidenza di non poco conto sui costi dell'arbitrato.

Sulla base dei dati disponibili, è risultato che i compensi per i segretari (che, a volte, sono più di uno in uno stesso arbitrato) vanno da un minimo di € 2.000,00 (R.L. 60/05; R.L. 77/05; R.L. 86/05), a un massimo di € 80.000,00 (R.L. 34/05).

Il compenso medio percepito dai segretari nei collegi arbitrali c.d. "liberi", è risultato pari a € 21.507,81, per un costo totale pari a € 688.250,00.

Negli **arbitrati amministrati**, per i quali, come già detto, la spesa per il segretario è fissa, il costo totale è ammontato ad € 114.000,00.

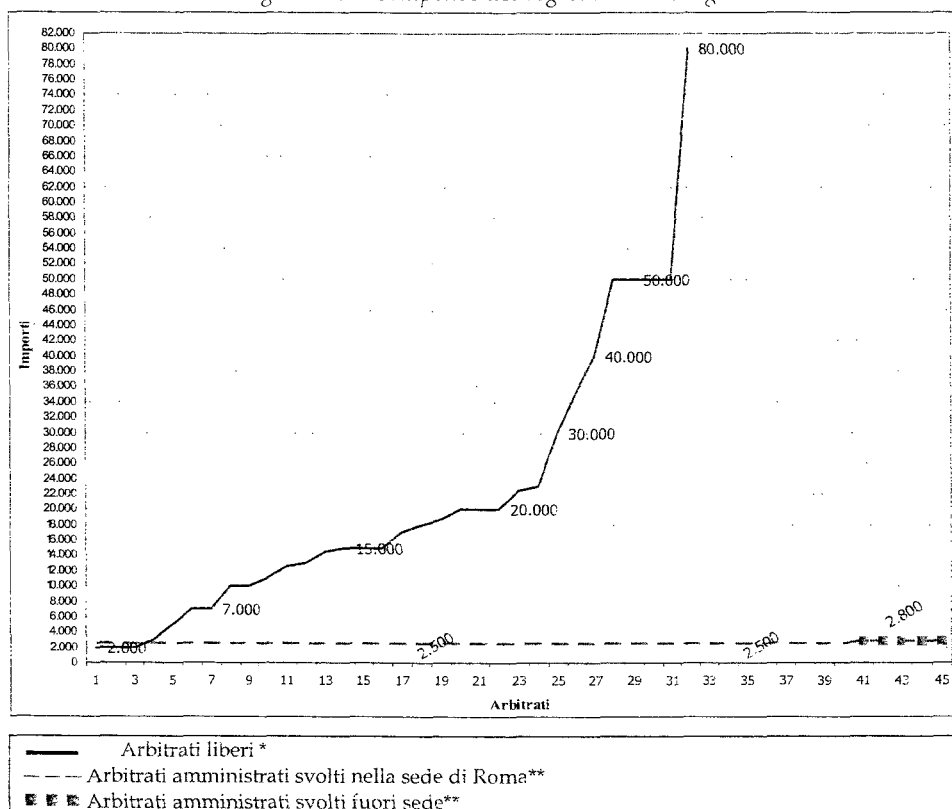
E' poi da tener conto che negli arbitrati liberi i segretari sono spesso liberi professionisti e quindi il compenso da loro percepito deve essere maggiorato di IVA e contributi previdenziali.

La circostanza che negli arbitrati liberi il segretario può essere chiamato a svolgere compiti maggiori, correlati anche alla stesura del lodo arbitrale, non giustifica comunque l'incidenza di tale costo tenuto conto che esso non si riverbera poi sulle spese del Collegio.

¹² Negli arbitrati liberi, a differenza degli arbitrati amministrati (v. art. 3 del D.M. n. 398 del 2000), non è previsto l'incarico di segretario. E' peraltro nella facoltà del collegio nominare un segretario, qualora ritenuto conveniente; tale evenienza si verifica praticamente in tutti gli arbitrati.

Nella figura 6.3 sono indicati i costi inerenti all'ufficio di segretario, con separata rappresentazione degli arbitri "interni" e di quelli "esterni".

Figura 6.3 - Compenso dei segretari dei collegi



* Negli arbitrati liberi il compenso del segretario è collegato al valore della controversia

** Negli arbitrati amministrati il compenso del segretario è fisso

Tra i costi dell'arbitrato incide poi, sia per gli arbitrati amministrati che per quelli liberi, la quota per il deposito del lodo che, nell'anno 2005, era pari all'un per diecimila del valore delle controversie (l'importo è stato elevato all'un per mille a decorrere dal 1° gennaio 2006).

Per gli **arbitrati amministrati**, le somme versate a tale titolo nel 2005 ammontano complessivamente a € 10.509,08. In due arbitrati, le parti non hanno adempiuto all'obbligo del pagamento della quota, con riserva dell'Autorità di agire per la riscossione coattiva.

Negli **arbitrati liberi**, la somma versata per il deposito dei lodi è stata in totale pari a € 76.323,07.

Tenuto conto che la quota per il deposito è correlata al valore delle controversie, i dati di cui sopra confermano che le controversie di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (cap. 2, par. d).

3. Considerazioni finali

La visione d'insieme del contenzioso arbitrale, quale risulta dai dati che si sono illustrati nelle pagine che precedono¹³, mostra alcune incongruenze e distorsioni che, seppure non tali da infirmare l'operatività dell'istituto arbitrale nel campo delle opere pubbliche, certamente pongono in rilievo l'esigenza di una riconsiderazione dell'assetto normativo che è venuto a delinearsi negli ultimi anni, al fine di valutare se e in quali termini possa oggi essere ritenuto conveniente l'utilizzazione di strumenti concorrenti con quelli offerti dalla giurisdizione ordinaria.

In tale quadro, significative possono apparire le considerazioni svolte in tema di durata dei procedimenti arbitrali (cap. 2, par. c), di soccombenza nel giudizio e di ripartizione delle spese tra le parti (cap. 2, par. d), di determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi, agli ausiliari del giudice ed ai segretari (cap. 3, par. a), b) e c).

Non spetta certamente alla Camera arbitrale indicare al legislatore soluzioni riparatrici, tra le varie astrattamente configurabili, in relazione sia ai procedimenti camerali che agli arbitrati liberi, nei quali maggiormente sono emersi aspetti di criticità, specie di carattere economico.

Sotto un profilo generale, sembra potersi osservare, tuttavia, che l'attuale ripetuto richiamo alla valorizzazione dell'autonomia privata in un campo, come quello in esame, da sempre contraddistinto, anche in ragione della mole delle risorse pubbliche impiegate, dalla esigenza della tutela degli interessi collettivi e dalla conseguente applicazione di procedure ad evidenza pubblica, può apparire poco coerente, oltre che con l'inserimento dell'arbitrato nell'orbita della giurisdizione, con i principi pacificamente accolti in tema di garanzie volte ad evitare pericoli di inquinamento in un settore particolarmente sensibile, come quello delle opere pubbliche.

¹³ Quanto alla completezza dei dati relativi agli arbitrati "liberi", cfr. Cap. 2, par. b).